



# Città di Santa Maria Capua Vetere

Provincia di Caserta

**SETTORE TECNICO - Lavori Pubblici E Manutenzione**

**Oggetto:**

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE COMPRESO RILIEVO INTERFERENZE, RELAZIONE GEOLOGICA ED ESECUZIONE DI INDAGINI, SONDAGGI E PROVE GEOGNOSTICHE - GEOLOGICHE - GEOTECNICHE - ANALISI ARCHEO STRATIGRAFICHE PER LA: » COSTRUZIONE DI UNA CONDOTTA IDRICA A SERVIZIO DELLA CASA CIRCONDARIALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE E DELLE AULE BUNKER cc

Codice Unico Progetto **C. U. P.: F97B16000250008**

Codice Identificativo Gara **C. I. G.: 685685578E**

**PUBBLICAZIONE CHIARIMENTI**

**QUESITO n. 3** Con riferimento alle condizioni di partecipazione di cui all'art.17 (requisiti di carattere tecnico-professionale), si chiede se l'operatore può inserire servizi di ingegneria e di architettura di progettazione relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, sia PUBBLICI sia servizi per committenti PRIVATI.

In riscontro al quesito posto si conferma che, così come riportato all'art. 17 del disciplinare ed ulteriormente specificato all'art. 29 del disciplinare, l'operatore che intende partecipare deve dimostrare di aver eseguito servizi di progettazione relativi alla realizzazione di lavori appartenenti ad ogni classe e categoria dei lavori a cui si riferiscono i servizi progettuali da affidare per gli importi riportati alle lettere a) e b) dell'art. 17 citato.

Si richiama l'attenzione a quanto riportato all'art. 29 del disciplinare di gara in cui è specificata la documentazione da produrre ed in particolare, relativamente ai servizi di progettazione quanto riportato a pag. 33 del disciplinare stesso che ad ogni buon fine di seguito si riporta:

- » DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa e sottoscritta dal dichiarante, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, con la quale con riferimento ai requisiti di carattere tecnico e professionale si dichiara:
  - ▶ di aver espletato nell'ultimo decennio servizi di progettazione relativi ad ogni singola classe e categoria dei lavori a cui si riferisce la progettazione **indicando l'oggetto, il soggetto che ha conferito l'incarico e l'importo della progettazione** (si ricorda che relativamente alle classi che compongono l'intervento l'importo progettuale non può essere inferiore a quanto indicato al precedente art. 17)
  - ▶ di aver espletato nell'ultimo decennio due servizi di progettazione (**servizi di punta non frazionabili**) relativi ad ognuna delle classi e categoria dei lavori a cui si riferisce la progettazione **indicando l'oggetto, il soggetto che ha conferito l'incarico e l'importo della progettazione** (si ricorda che relativamente alle classi che compongono l'intervento l'importo progettuale non può essere inferiore a quanto indicato al precedente art. 17).

**QUESITO n. 4** In relazione alla formazione di un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, per il quale il disciplinare di gara, non prevede, ai fini del computo complessivo dei requisiti percentuali minime di partecipazione ma la condizione che "la mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti"

**Si chiede di sapere se:**

Alla RTP possa partecipare, in qualità di mandante, una società di ingegneria di nuova costi-

tuzione con regolare iscrizione all'albo e certificato camerale, che svolgerà al 100% l'Attività di supporto alla progettazione con riferimento a: Resa grafica, Computi metrici, Stesura capitolati, **ma che parteciperà con requisiti zero alla classi e categorie dei lavori in oggetto, soddisfatte al 60% dal capogruppo e al 40% da un ulteriore mandante.**

In riscontro al quesito posto si chiarisce che allo stato, stante la disciplina in vigore, relativamente all'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, per i requisiti vale quanto disposto dagli art. 47 e 48 del D.Lgs 50/2016 e da quanto indicato al punto 2.2.2 delle linee guida dell'ANAC.

Dal dettato normativo richiamato discende, mancando ancora il decreto ministeriale attuativo della specifica disciplina e definizione dei requisiti che gli operatori economici devono possedere per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, che:

- » Gli operatori devono rientrare nelle fattispecie indicate all'art. 46 del d.Lgs 50/2016;
- » I requisiti necessari di competenza, esperienza e professionalità, sia pure nella differenziazione delle quote percentuali, **devono essere possedute da tutti i partecipanti**;
- » Le capacità tecniche e professionali possono essere riferite sia a commesse pubbliche che private e costituiscono indicazioni poste a base della partecipazione alle gare;
- » Il contributo in termini di requisiti, capacità tecnica e professionale ad un raggruppamento di professionisti è costituito proprio dall'apporto dei medesimi da parte di ogni componente.

Per quanto innanzi in risposta al quesito posto, stante la normativa allo stato in vigore, **la partecipazione ad una gara da parte di un soggetto privo di requisiti non risulta possibile.**

La scelta di non indicare **percentuali minime** di requisiti di partecipazione, ma solo che è la mandataria a dover possedere requisiti maggioritari rispetto alle mandanti, nasce proprio per consentire la partecipazioni anche di soggetti con requisiti minimali.

**QUESITO n. 5** all'art 17 del disciplinare di gara ultimo capoverso, si chiede che qualora il concorrente non abbia il requisito relativo alla attività di indagini sondaggi e prove geognostiche geologiche, geotecniche.....dovrà partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati. Di contro all'art. 21 del disciplinare in merito al subappalto si precisa che possono essere subappaltate indagini geologiche geotecniche e sismiche. Si chiede pertanto di chiarire se le indagini sondaggi e prove geognostiche geologiche, geotecniche, possano essere subappaltate o è necessario raggrupparsi con azienda qualificata per l'esecuzione delle indagini in questione

In riscontro al quesito posto si chiarisce che gli articoli richiamati non sono in contrasto tra loro in quanto pongono a carico del partecipante la scelta di partecipare o in raggruppamento o dichiarando il subappalto.

Di fatto l'articolo 17 definisce, in toto, le condizioni di partecipazione fissando i requisiti di carattere tecnico professionali richiesti e, tra quelli citati, definisce, nello specifico, i requisiti richiesti per l'espletamento del servizio relativo alle indagini, sondaggi e prove geognostiche, geologiche, geotecniche tanto perché un eventuale operatore interessato potrebbe ricomprendere nella proprio struttura organizzativa professionale anche tale specifica branca.

Di contro l'articolo 21 nel disciplinare l'istituto del subappalto definisce **le sole ed uniche** prestazioni professionali per cui si possa far ricorso a tale istituto chiarendo che **in tale ipotesi** l'operatore per partecipare è **obbligato** ad indicare, tra quelle possibili, quale intende subappaltare. Ovviamente in tal caso, ad eventuale aggiudicazione, per procedere al subappalto ne dovrà fare richiesta dimostrando che il soggetto a cui intende subappaltare il servizio sia in possesso dei relativi requisiti ed autorizzazioni necessarie.

Pertanto in risposta al quesito posto si chiarisce che è **facoltà dell'operatore decidere di partecipare o in Raggruppamento con azienda qualificata o dichiarando il subappalto per il servizio di indagini, sondaggi e prove geognostiche, geologiche, geotecniche ed analisi arqueo stratigrafiche.**